



Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

AS 2564

Proposte di modifica

- 1. Tamponi gratuiti per il personale scolastico e gli studenti**
- 2. Proroga organico COVID per a. s. 2022/2023**
- 3. Doppio canale di reclutamento**
- 4. Idonei procedure concorsuali**
- 5. Reclutamento IRC**
- 6. FF DSGA**
- 7. Dimensionamento**
- 8. TFA Sostegno**
- 9. Prova disciplinare assunti da GPS**
- 10. Conferma nei ruoli**
- 11. Assegnazione provvisoria**
- 12. Mobilità professionale**
- 13. Misure a sostegno degli Enti di Ricerca non vigilati dal MUR**
- 14. Corso-concorso Dirigenti Scolastici**
- 15. Dirigenti tecnici**

Articolo 36

(Misure urgenti per la scuola)

- 1. Tamponi gratuiti per il personale scolastico e gli studenti**

Al comma 1, alla lettera a), alla fine del testo, inserire le seguenti parole “, incluso il rimborso delle spese al personale scolastico per i test utili per il rilascio del cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 , per l'accesso alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile.”

Motivazione: la modifica, a invarianza finanziaria, per il mese di aprile, per tutta la durata dell'obbligo della certificazione verde base per l'accesso nelle sedi scolastiche, fuori lo stato di emergenza, mette a carico del datore di lavoro il costo del tampone quale dispositivo di protezione da fornire al dipendente di ogni istituzione scolastica.

2. Proroga organico COVID per a. s. 2022/2023

Al comma 1, è inserito il seguente

"Tale organico è prorogato anche per l'anno scolastico 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ulteriori 400 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 38".

Motivazione: in considerazione della storica curva dei contagi e dell'attuale situazione sanitaria, in attesa di urgenti interventi sul dimensionamento scolastico e sulla sicurezza degli edifici e delle aule, al fine di contrastare il fenomeno dell'affollamento delle classi e consentire una migliore funzionalità delle istituzioni scolastiche, appare ragionevole prorogare anche il prossimo anno scolastico tale organico aggiuntivo,.

3. Doppio canale di reclutamento

Al comma 1, è inserito il seguente

"Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'a.s. 2022/23, le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono estese altresì:

- ai docenti inseriti per il posto comune nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- ai docenti inseriti per posti comuni e posti di sostegno nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti non in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze è subordinata, durante l'anno di prova, alla positiva frequenza di corsi annuali avviati dalle università per il conseguimento dell'abilitazione e/o della specializzazione per le attività di sostegno, da.

Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento operata l'anno. La modifica intende rispondere all'abuso dei contratti a termine ripristinando la piena funzionalità dello storico doppio canale di reclutamento così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. La proposta estende il reclutamento anche ai posti comuni della prima fascia e alla seconda fascia delle GPS e permette l'assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l'accesso per merito nella PA, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.

4. Idonei procedure concorsuali

Al comma 1, è inserito il seguente

Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso.

Motivazione: si ritiene opportuno l'inserimento degli idonei nella procedura di reclutamento: trattandosi di personale che ha già superato tutte le prove concorsuali non si comprende perché dovrebbe essere sottoposto a nuova selezione per l'accesso ai ruoli.

5. Reclutamento IRC

Al comma 1, è inserito il seguente

All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50%";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100% dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della

religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50% dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”;

c) al comma 3, dopo la parola: “concorso”, aggiungere le seguenti: “e della procedura straordinaria» e dopo le parole: «in ruolo», aggiungere le seguenti: «sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili”.

Motivazione: si istituisce il doppio canale di reclutamento per il personale precario di religione cattolica, in ragione ad analogo disposto nel decreto sostegni bis (legge 106/21) per il personale precario inserito nella prima fascia delle GPS, in risposta all’illegittimità della normativa italiana sul reclutamento dei precari IRC, decisa dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 13 gennaio 2017, nella Causa n. 289/2019. NESSUN IMPATTO FINANZIARIO.

6. FF DSGA e passaggi verticali

Al comma 1, è inserito il seguente

“Per l’anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell’Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo ruolo di DSGA si procede con l’indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all’art. 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009”.

Motivazione: la modifica intende rafforzare le istituzioni scolastiche e valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nella direzione amministrativa anche durante l’emergenza da COVID-19.

7. Dimensionamento

Al comma 1, è inserito il seguente

All’articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera e) “e) alla revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell’adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell’affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.”

Motivazione: la norma prende atto quanto sottoscritto nel protocollo di intesa del 6 agosto 2020 tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19, ribadito nel Patto per la scuola del 20 maggio 2021 siglato a Palazzo Chigi e realizza la riforma dell’organizzazione del sistema scolastico iscritta nel PNRR in merito alla necessità di una riduzione del

numero degli alunni per classe e di un intervento sul dimensionamento della rete scolastica. In tale ottica si pone il superamento dell'identità classe demografica/aula, anche al fine di rivedere il modello di scuola. Ciò consentirà di affrontare situazioni complesse sotto numerosi profili, ad esempio, nelle aree di montagna, nelle aree interne e nelle scuole di vallata. NESSUN IMPATTO FINANZIARIO.

8. TFA Sostegno

Al comma 1, è inserito il seguente

In considerazione del ritardo di tutte le procedure concorsuali e della ripresa delle attività in presenza e in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23 al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Università 12 febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 36 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza. Al corso è ammesso anche il candidato abilitato in classi di concorso ad esaurimento.

Motivazione: la proposta intende rispondere alla richiesta di sostegno didattico cui non si riesce a far fronte con personale specializzato.

9. Prova disciplinare assunti da GPS

Al comma 1, è inserito il seguente

All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Conseguentemente il comma 8 è soppresso.

Motivazione: la proposta intende rispondere all'istanza di semplificazione delle procedure di reclutamento.

10. Conferma nei ruoli

Al comma 1, è inserito il seguente

Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

Motivazione: la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, fermo restando l'annullamento di provvedimenti notificati.

11. Assegnazione provvisoria

Al comma 1, è inserito il seguente

Al comma 3-sexies del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 le parole "*nell'ambito della provincia di appartenenza*" sono soppresse.

Motivazione: la proposta intende garantire l'armonizzazione del diritto al lavoro con le esigenze familiari del personale scolastico. Per l'a. s. 2022/2023, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, deve poter presentare domanda di assegnazione provvisoria, senza vincoli provinciali, tutto il personale scolastico di ruolo.

12. Mobilità professionale

Al comma 1, è inserito il seguente

Sono attivati entro il 30 giugno 2022 con successivo Decreto del Ministro dell'Università corsi di abilitazione destinati al personale docente già di ruolo. I corsi abilitanti potranno essere svolti in modalità telematica come da Decreto del Ministero dell'Università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616.

Motivazione: in considerazione della sospensione di tutte le procedure abilitanti, risulta necessario pianificare procedure semplificate di abilitazione per consentire la mobilità professionale al personale di ruolo.

13. Misure a sostegno degli Enti di Ricerca non vigilati dal MUR

Al comma 1, è inserito il seguente

Per gli Enti e le Istituzioni di ricerca non vigilati dal MUR e di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è costituito un fondo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 125 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 di cui:

a) Fatto salvo quanto previsto dai punti b) e c), una quota, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli Enti e le Istituzioni di ricerca. Nell'ambito della quota di cui al secondo periodo, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli Enti Pubblici di Ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.

b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo ed al secondo livello, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli Enti Pubblici e le Istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli Enti e le Istituzioni di Ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo ed al secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo livello ed al primo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo e secondo le procedure previste dal CCNL in materia di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi.

c) 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti e delle Istituzioni di ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli Enti e le Istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli Enti e le istituzioni di Ricerca provvedono alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo secondo le procedure previste dal CCNL in materia di progressioni economiche e di livello e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.

Conseguentemente la rubrica è modificata in *“Misure urgenti per la scuola e la ricerca”*

Motivazione: Si rileva da tempo una situazione di sottofinanziamento degli Enti Pubblici di Ricerca. In analogia con quanto previsto dalle misure dell'art. 1, comma 310 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 a sostegno esclusivamente degli Enti di Ricerca vigilati dal MUR, si propone di destinare risorse per i bilanci degli Enti di Ricerca non vigilati dal MUR e risorse finalizzate a stabilizzare il personale precario ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 25 maggio 2017, n.75, a promuovere e valorizzare lo sviluppo professionale di ricercatori, tecnologi e personale tecnico-amministrativo, secondo le procedure previste dall'attuale ordinamento e dal CCNL degli EPR.

14. Corso-concorso Dirigenti Scolastici

Al comma 1, è inserito il seguente

Con decreto del Ministero dell'Istruzione si provvede all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Motivazione: considerati i numeri delle scuole ancora oggi in reggenza risulta ragionevole intervenire per semplificare le procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici, prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso i bandi di concorso 2011, 2015 e 2017 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l'immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico per sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

15. Dirigenti tecnici

Al comma 1, è inserito il seguente

All'Art. 420 (Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, come sostituito dall'art. 58 comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

<<7–tris. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e ai sensi dell'art. 1, comma 769 della Legge

30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.>>

Motivazione: recenti atti normativi hanno previsto un nuovo concorso per dirigenti tecnici, da anni ancora non bandito, rendendo necessaria l'ennesima proroga disposta appunto con la finanziaria 2022 fino al 31 dicembre del corrente anno. Ad un terzo dell'anno già concluso ancora non sono stati emanati i bandi.

C'è da ricordare che da molti anni la pubblica amministrazione tutta, in assenza di concorsi provvede alla copertura provvisoria e di fatto dei vuoti di organico con il meccanismo degli incarichi triennali a tempo determinato ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 art. 19 comma 5 bis fondati su avvisi pubblici e procedura concorsuale per titoli.

In particolare, appena negli ultimi anni, dal 2016 ad oggi, sulla base degli articoli e delle risorse finanziarie della Legge n. 107/2015, citati nei commi 4 e 5 dell'art. 2 del D.L. n. 126/2019, sono stati assegnati, a personale di ruolo, una sessantina di incarichi (ormai ridotti ad alcune decine) che hanno garantito che la funzione ispettiva non collassasse sia a livello centrale che negli Uffici Scolastici Regionali. Infatti oltre le funzioni specifiche previste dalla 107 gli incaricati assolvono TUTTE le funzioni ordinamentali e tipiche del servizio ispettivo. Tali incarichi cessati nel corso dell'anno 2019, dopo un corposo periodo di vuoto, sono stati rinnovati parzialmente. Residuano pochissimi altri incarichi ai sensi del D. lgs. N. 165/2001 che sono finanziati da altre norme più risalenti nel tempo. Alcune norme hanno previsto il rifinanziamento provvisorio della misura della legge 107 nelle more del concorso.

Le più recenti produzioni legislative relative alla scuola riguardano i docenti e i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), nonché collaboratori scolastici o assistenti tecnici e amministrativi (ex LSU o COCOCO), tutte tranne la prima hanno il carattere di essere procedure chiuse, "riservate" cioè ad una platea determinata di concorrenti:

- a) precari docenti in certe condizioni di titoli e di esperienza professionale (servizio reso): vedi anche l'ultima versione ex art. 59 c. 4 decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
- b) oppure assistenti amministrativi che, anche questi per coprire gravi carenze di organico, svolgono di fatto le funzioni di DSGA nelle scuole che ne sono prive;
- c) ex LSU e COCOCO assunti ope legis nei ruoli di collaboratori scolastici e assistenti amministrativi tecnici (la c.d. "internalizzazione" o stabilizzazione nei ruoli della scuola).

Dunque tali procedure "concorsuali" sono accomunate dal fatto che i candidati abbiano svolto per un certo tempo di fatto le stesse funzioni per le quali è bandito il concorso e di fatto null'altro, oltre, eventualmente, i titoli di accesso.

Si può dunque concludere che varie tipologie di “precariato” nel sistema scolastico, hanno tutti, legittimamente, ottenuto una corsia per così dire preferenziale. TUTTI, TRANNE gli incaricati nella Dirigenza tecnica o amministrativa.

Ricordiamo che la stessa Riforma Madia ha ben previsto, per un periodo provvisorio, la facoltizzazione per le pubbliche amministrazioni a fare concorsi riservati agli interni per passare a categorie e/o aree superiori e che la Corte europea ha condannato l'Italia per abuso di contratti a tempo determinato per periodi superiori ai 36 mesi per svolgere funzioni per le quali dunque gli interessati potrebbero reclamare una stabilizzazione. Dunque, molte norme specifiche hanno previsto e prevedono il riservato per molte figure professionali, leggi generali lo contemplano nel periodo di transizione alle nuove modalità concorsuali strutturali, organismi europei riconoscono il principio della stabilizzazione di personale a lungo svolgente le funzioni per conto della pubblica amministrazione.

L' emendamento non ha bisogno di alcuna risorsa aggiuntiva insistendo sulle autorizzazioni di spesa esistenti sia per le assunzioni già previste che per l'effettuazione delle procedure concorsuali mai, allo stato, realizzate e riguarda peraltro soltanto una parte limitata di tali possibili assunzioni.